

**STATUTO**  
**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE**

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "***Incastrillo***", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2 - L'associazione ha sede in Genova. Il consiglio direttivo con propria delibera individua l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

**TITOLO II**  
**FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 3 - L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si propone di promuovere attività sportive, culturali, sociali, ludico ricreative, principalmente nell'ambito territoriale locale.

L'Associazione opera all'insegna dell'arricchimento sociale e culturale sia degli associati che di quelli che saranno coinvolti a vario titolo (fruitori, collaboratori, ecc.) alle iniziative promosse dall'Associazione.

Articolo 4 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, a carattere spontaneo e ugualitario, la cui attività è espressione di condivisione, solidarietà e pluralità.

L'Associazione si propone di promuovere l'importanza della partecipazione sociale utilizzando le attività indicate all'art. 3 quali strumenti per realizzare, incoraggiare e sostenere iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, enti sia pubblici che privati, tese al sostegno e all'aiuto dei soggetti deboli e/o comunque svantaggiati in ragione, ad esempio, di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari, della comunità di cui è parte.

A tal fine l'Associazione potrà

- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, ricreative ed assistenziali;
- Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciali a scopo di autofinanziamento, osservando le norme amministrative e fiscali vigenti;
- Produrre autonomamente, a scopo di archivio, diffusione ed utilizzo a fini didattici: documenti, testi, dispense, raccolte di appunti.

Articolo 5 – L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. E' specificatamente esclusa ogni attività professionale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**TITOLO III**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 6- Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) i Revisori dei conti.

## TITOLO IV

### SOCI

Articolo 7 – L'Associazione "**Incastrillo**" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. All'Associazione possono aderire le persone fisiche, cittadini italiani e/o stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età. È consentita l'ammissione di minori che abbiano compiuto gli anni 6(sei); la domanda di iscrizione deve includere il benestare del genitore che esercita la patria potestà. È ammessa l'adesione di organismi, circoli, enti pubblici e/o privati italiani o esteri, aventi attività conformi e/o attinenti con quelle dell'Associazione, che ne condividano le finalità e contribuiscano attivamente alla loro realizzazione. Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto e attesta l'impegno a rispettarne le norme statutarie in vigore e le delibere degli organi sociali costituiti. L'iscrizione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: Sono tutte e solo le persone che hanno costituito l'Associazione e firmano il presente atto.

Soci onorari: Sono personalità o Enti che verranno eletti dagli organi competenti per meriti particolari. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.

Soci sostenitori: Sono coloro che versano una quota annua almeno doppia rispetto a quella ordinaria.

Soci ordinari: Sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Soci volontari: sono i soci ordinari o sostenitori che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito a favore dell'Associazione e delle finalità solidaristiche dalla stessa perseguita.

Soci cuccioli: sono i figli dei soci di età inferiore ai sei anni che possono essere iscritti all'associazione versando una quota simbolica.

Soci affiliati: sono le Associazioni o gli Enti, con statuto e struttura autonoma, che aderiscono e collaborano all'attività della stessa, contribuendo e collaborando operativamente e finanziariamente alle iniziative proposte.

E' esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa.

La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un'altra.

La quota non è trasmissibile a terzi e non può tantomeno essere rivalutata.

Articolo 8 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di iscrizione stabilita, che sarà deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo associativo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

Articolo 9 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per l'approvazione del rendiconto annuale. Oltre a ciò, hanno diritto di accedere ai documenti e agli atti relativi all'Associazione; di collaborare alla realizzazione dello scopo sociale, di partecipare alle attività associative proposte e di godere di tutti i benefici offerti dalla stessa.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Articolo 11 - L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno una volta all'anno entro il secondo trimestre di ogni anno solare.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo i revisori dei Conti modificare lo Statuto Sociale;
- c) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.

Articolo 12 - L'Assemblea in prima convocazione è valida quando il numero di intervenuti raggiunga la metà più uno dei soci:

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione ( il quale deve essere fatto mediante avviso spedito ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'assemblea oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea) l'adunanza si intenderà di seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Il bilancio e le deliberazioni approvate verranno esposte all'albo per la libera consultazione da parte dei soci nei quindici giorni successivi a quello dell'Assemblea.

Articolo 13 - Ogni socio ha diritto ad un voto qualsiasi sia l'ammontare della quota da esso corrisposta. Nelle Assemblee i soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Il socio può rappresentare un massimo di 3 soci.

Articolo 14 - L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata con le modalità previste per quella ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta più di un quarto dei soci e sarà valida in prima convocazione quando il numero degli intervenuti raggiunga la metà più uno dei soci e in seconda convocazione quando il numero degli intervenuti sia almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto.

## **TITOLO VI**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti tra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo può essere integrato - in deroga al numero dei Consiglieri determinato dall'Assemblea - dai rappresentanti degli Enti Pubblici e Privati che erogano sovvenzioni e finanziamenti all'Associazione, con il limite di un rappresentante per ciascun Ente, mediante cooptazione del Consiglio stesso.

Articolo 17 - I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Articolo 18 - Spetta al Consiglio Direttivo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in particolare:

- a) nominare, tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- b) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci; il diniego è insindacabile.

Il Consiglio direttivo da Comunicazione dei provvedimenti di accoglimento o di diniego all'Assemblea nella prima seduta successiva;

- c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) determina importo delle quote associative e degli eventuali contributi integrativi;
- e) elaborare e approvare il programma di attività dell'Associazione;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, conferire incarichi sia generali che specifici a persone, Enti e strutture di servizi.

Il Consiglio può altresì nominare un Presidente Onorario con funzioni consultive.

Articolo 19 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente - o in sua assenza - dal Vicepresidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

E' ammessa la partecipazione in audio conferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Gli atti del Consiglio vanno firmati dal Presidente o dal Vicepresidente e dal segretario della riunione.

## **TITOLO VII**

### **IL PRESIDENTE**

Articolo 20 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, riscuote somme da chiunque e a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, rilascia quietanze, esegue pagamenti e compie qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva. Egli, nei casi d'urgenza,

può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente inoltre provvede a:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione

Il Presidente può delegare queste funzioni al Vicepresidente, in tutto o in parte. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo anche con facoltà di firma.

#### **TITOLO VIII**

##### **IL VICEPRESIDENTE**

Articolo 21 - Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ha il compito di esercitare le sue mansioni.

Coadiuvava inoltre il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed assume iniziative intese alla acquisizione di risorse a vantaggio dell'Associazione.

#### **TITOLO IX**

##### **REVISORI DEI CONTI**

Articolo 22 – Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, anche non appartenenti all'Associazione, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO X**

##### **SEGRETARIO GENERALE**

Articolo 23 – Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell'Associazione.

Il Segretario dirige gli uffici; cura il disbrigo degli affari ordinari; in particolare, cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soci, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza.

Il Segretario generale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed opera in linea con le direttive da esso ricevute.

Il Segretario generale avrà cura, inoltre, di mantenere contatti di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario generale può essere conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

#### **TITOLO XI**

##### **FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 24 - L'Associazione opera mediante finanziamenti richiesti e provenienti da:

- a) convenzioni nazionali ed internazionali;
- b) Enti, Fondazioni e privati;
- c) quote associative di ingresso;
- d) contributi volontari;
- e) lasciti e donazioni;

f) proventi derivanti dalle iniziative promosse e dalle eventuali attività commerciali marginali esercitate in quanto utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione. I finanziamenti assegnati all'Associazione verranno gestiti secondo la specifiche norme vigenti.

## **TITOLO XII**

### **SPESE**

Articolo 25 – Per le spese di funzionamento dell'Associazione e di organizzazione delle iniziative, si utilizzeranno le quote associative erogate, le entrate derivanti dalle attività e/o i contributi erogati da privati, Enti Pubblici e Privati e i contributi statali.

### **RENDICONTO ANNUALE**

Articolo 26 – Ogni anno, entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio, devono essere redatti dal Consiglio direttivo il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Le entrate dell'Associazione sono quelle previste dall'art. 5 della legge 266/91. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

## **TITOLO XIII**

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 27 - Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

- a) dai beni acquisiti nel corso dell'attività;
- b) da eventuali contributi volontari dei soci;
- c) da contributi ed erogazioni a qualsiasi titolo effettuati da Stato, Regione, provincia, Comuni, altri Enti Pubblici o Privati.

Articolo 28 – E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO XIV**

### **CONTROVERSIE**

Articolo 29 - Tutte le eventuali controversie sociali fra soci, o tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo da essi due, ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Genova.

Essi giudicheranno ex bono et equo senza alcuna formalità di procedura.

## **TITOLO XV**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 30 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti. In caso di scioglimento verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori.

Articolo 31 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea dei Soci a favore di Enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice civile e dalle altre Leggi vigenti.